

Spett.le  
Autorità di Regolazione per Energia Reti e  
Ambiente  
Direzione Infrastrutture, Energia e  
Unbundling  
Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

Inviata attraverso il modulo interattivo  
disponibile sul sito web dell'Autorità di  
Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Milano, 21 dicembre 2018

Prot. ALNG\_OUT 252/2018

**Oggetto: Osservazioni nell'ambito del Documento di Consultazione ("DCO")  
590/2018/R/Com inerente "Orientamenti per la regolazione dei depositi di stoccaggio  
di GNL e dei servizi di Small Scale LNG forniti da infrastrutture regolate"**

Il presente documento illustra le osservazioni di Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito "Adriatic LNG" o la "Scrivente") in risposta a quesiti specifici di cui al DCO in oggetto.

*S1. Osservazioni in merito agli obiettivi dell'intervento dell'Autorità.*

In linea generale Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito "Adriatic LNG" o "Società") vede favorevolmente gli obiettivi individuati dall'Autorità circa lo sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi, tra cui le infrastrutture legate al consumo del gas sia nella forma gassosa che liquida, che consentano di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione in modo economico ed efficiente sul piano dell'allocazione delle risorse, evitando nello stesso tempo sussidi a carico dei servizi infrastrutturali regolati che possano incidere sulla concorrenza nello sviluppo della filiera dello SSLNG.

In particolare concordiamo sul considerare i servizi SSLNG separati rispetto alle attività regolate di rigassificazione, essendo finalizzati all'uso del GNL come combustibile tal quale, senza l'uso delle reti di trasporto. Per maggior chiarezza questi servizi di SSLNG non sono e non possono essere considerati "ulteriori servizi" ai sensi dell'articolo 8 del Testo Unico sulla Regolazione delle Tariffe di Rigassificazione di Gas naturale liquefatto (cd. RTRG di cui alla Delibera ARERA 653/2017/R/Gas).

Tali servizi, quindi, esulano dalle attività di tipo regolato e devono essere svolti in regime di mercato. Ciò a maggior ragione quando questi servizi sono o saranno offerti da operatori di terminali in regime di esenzione dall'accesso delle terze parti.



*S3. Si condivide l'orientamento in materia di separazione contabile dei servizi SSLNG sopra delineato?*

*S4. Quali si ritengono essere ulteriori criteri per ripartire gli investimenti e i costi d'esercizio comuni tra l'attività di rigassificazione di Gnl e le attività diverse cui sono riferibili i servizi SSLNG, ai fini della separazione contabile?*

Adriatic LNG auspica che le regole di separazione contabile dei servizi SSLNG tengano conto della complessità della materia considerando, in particolare, che i servizi SSLNG, sebbene separati, sono spesso tecnicamente ancillari al servizio di rigassificazione e pertanto un medesimo impianto di rigassificazione può offrire sia il servizio di rigassificazione che servizi di SSLNG.

Pertanto, se il servizio dello SSLNG è un servizio tecnicamente ancillare che tuttavia non ha effetti sull'offerta del servizio base di rigassificazione, si condivide l'orientamento proposto dall'Autorità nel paragrafo 9.6, ossia che ai servizi di SSLNG vengano attribuiti "i soli costi incrementali derivanti dalla realizzazione degli adeguamenti impiantistici del terminale e gli eventuali costi di esercizio addizionali". Ciò significa che i costi incrementali effettuati per la fornitura dei servizi SSLNG debbano incidere solo sul servizio ancillare dello SSLNG, indipendentemente dal fatto che alcune apparecchiature siano condivise tra i servizi SSLNG e il servizio di rigassificazione (es. i serbatoi).

Se, invece, l'offerta del servizio di SSLNG ha impatti sulla capacità di rigassificazione disponibile o allocata, allora occorre valutare una riclassificazione della catalogazione degli impianti dedicati all'attività di rigassificazione rispetto a quelli dedicati ai servizi di SSLNG. In questo modo si tutela l'obiettivo individuato dall'Autorità di evitare sussidi incrociati a imprese di rigassificazione che beneficiano del fattore di garanzia a copertura dei ricavi di cui al RTRG.

#### *S6. Osservazioni in merito alle proposte di regolazione dell'accesso*

Per quanto riguarda la proposta di regolazione dell'accesso di cui all'articolo 11 del DCO, Adriatic LNG ritiene che, in presenza di un rigassificatore che operi in regime di esenzione totale o parziale dal regime di accesso di terzi, l'accesso al servizio di SSLNG possa avvenire sulla base di procedure definite in autonomia dall'impresa di rigassificazione anche nel caso in cui i volumi di GNL consegnati al terminale che alimentano i servizi SSLNG siano i medesimi della capacità sottoscritta dagli utenti del servizio di rigassificazione per la parte esente RTPA della capacità.

Riteniamo inoltre che, nel caso in cui il servizio dello SSLNG non abbia impatti sull'offerta del servizio base di rigassificazione, gli assets condivisi tra servizio di rigassificazione e servizi SSLNG (es. serbatoi), debbano essere remunerati esclusivamente tramite tariffa di rigassificazione. Si invita codesta Autorità a vigilare sull'ipotesi in cui un operatore di un terminale di rigassificazione che beneficia del fattore di garanzia a copertura dei ricavi e mantenga il livello di capacità disponibile, non venga poi utilizzato per la rigassificazione ma solo per i servizi SSLNG (es. reloading). Si tratterebbe di un'ipotesi di sussidi incrociati vietata.



*S7. Osservazioni in relazione ai criteri da adottare per la definizione dei costi riconosciuti.*

Adriatic LNG ritiene che i costi delle infrastrutture condivise tra i servizi di rigassificazione e di SSLNG debbano essere ripartiti soltanto nel caso di riduzione dell'offerta del primo a causa del secondo, e che il criterio di ripartizione da adottare sia quello di cui al paragrafo 12.12 del DCO in luogo di quanto proposto sub. 12.10 dello stesso documento. Ciò in quanto l'identificazione di un driver unico per il settore della rigassificazione non consentirebbe di cogliere le differenti strutture di costo del servizio SSLNG offerto dai diversi terminali operanti nel territorio nazionale e renderebbe instabile la tariffa di rigassificazione per cause non imputabili al sottostante servizio.

Per quanto riguarda il profilo della concorrenza indicato nel paragrafo 12.14 riteniamo che l'Autorità debba fornire maggiori dettagli su come intende mantenere l'imparzialità sulle diverse modalità di fornitura.

*S8. In relazione alle modalità di allocazione dei costi delle infrastrutture condivise si chiedono valutazioni puntuali basate su stime dei costi connessi allo svolgimento delle diverse attività*

Per quanto riguarda l'intenzione dell'Autorità di valutare la possibile introduzione di costi standard per la determinazione del costo riconosciuto del capitale ascrivibile al servizio di rigassificazione, Adriatic LNG evidenzia che l'eterogenea tipologia dei terminali di rigassificazione (localizzati a terra ovvero *offshore*) si riflette in procedure operative ed associate strutture di costo del tutto peculiari a ciascun terminale ed assolutamente non standardizzabili. La Società ritiene pertanto appropriato l'utilizzo dei costi effettivamente sostenuti, così come rappresentati nei prospetti dei conti annuali separati, nella determinazione del costo dell'attività di rigassificazione.

Nel ringraziare nuovamente l'Autorità per la presente opportunità di interlocuzione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Corrado Papa  
Commercial Manager